

# Strutture ricettive: le regole per l'identificazione degli ospiti

Con una recente circolare, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in ossequio alle disposizioni di cui all'[art.109 del RD 773/1931](#) (TULPS), per tutti i tipi di strutture ricettive, incluse le affittacamere, i bed & breakfast, e le case vacanza, **permane l'obbligo di richiedere un documento di identità valido per effettuare la registrazione dei dati anagrafici** e procedere al successivo invio degli stessi alla Questura competente per territorio.

In virtù dell'art.109 del TULPS, infatti, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive **possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di idoneo documento**, attestante l'identità, con **comunicazione alla Questura territorialmente competente entro le successive 24 ore dall'arrivo tramite i sistemi informatici previsti**.

Inoltre, le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data di nascita, nazionalità) devono essere inserite in un registro, cartaceo o elettronico.

L'identificazione consiste nella verifica di persona della corrispondenza tra il cliente e i documenti d'identità presentati, con particolare attenzione alla congruenza della fotografia.

L'obbligo di cui sopra, quindi, può ritenersi assolto solo **mediante la concreta verifica, in presenza**, dell'identità personale dei clienti da parte del gestore della struttura ricettiva.

In caso di inottemperanza, sono previste sanzioni amministrative e multe, ed è necessario rispettare le norme sulla privacy per il trattamento dei dati personali.